

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015
298/2015/E/EEL

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DAL SIG. FRANCESCO D'ANDREA NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 E T0599469

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con note del 20 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 34613 del 27/11/2014) e del 15 dicembre 2014 (prot.lli Autorità nn. 36711, 36713, 36738 e 36740 del 16/12/2014), il sig. Francesco D'Andrea (di seguito: reclamante) ha presentato cinque reclami nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione o gestore), contestando la decadenza dei preventivi di connessione relativi alle pratiche T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469 per la connessione alla rete di altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
2. i reclami sono stati presentati contestualmente al gestore e all'Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante;
3. con riferimento al reclamo presentato con nota del 20 ottobre 2014, relativo alla pratica di connessione T0599460, gli Uffici dell'Autorità hanno rilevato la mancanza delle ragioni alla base del pericolo in grado di cagionare danni tali da giustificare la presentazione contestuale del reclamo al gestore e all'Autorità e hanno, pertanto, chiesto al reclamante di regolarizzare il proposto reclamo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. c), della Disciplina; con nota del 15 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 36712 del 16/12/2014), il reclamante ha, dunque, proceduto all'integrazione richiesta;
4. con note del 19 dicembre 2014 (prot.lli Autorità nn. 37265, 37266, 37268, 37269 e 37270 del 19/12/2014), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami;
5. con note del 19 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16052 del 20/05/2015) e del 22 maggio 2015 (prot.lli Autorità nn. 16555, 16558, 16559 e 16560 del 26/05/2015), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito alle contestazioni contenute nei reclami. Al riguardo, non si può fare a meno di rilevare il notevole ritardo nella presentazione delle proprie memorie da parte del gestore, essendo state, rispettivamente, inviate con un ritardo di 135 giorni (procedimento relativo alla pratica T0599450) e 138 giorni (procedimenti relativi alle pratiche T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469) rispetto al termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina;
6. in data 29 maggio 2015, la competente Direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo - ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina;
7. con note del 2 giugno 2015 (prot.lli Autorità nn. 17169, 17178, 17184, 17189 e 17193 del 3/06/2015), il reclamante ha replicato a quanto sostenuto dal gestore nelle note del 19 e 22 maggio 2015;

8. con nota del 4 giugno 2015 (prot. Autorità n. 17405 del 4/06/2015), essendo emersa l'esigenza di acquisire altri elementi utili ai fini della decisione, l'Autorità ha chiesto al reclamante di fornire copia delle PAS (Procedure Abilitative Semplificate) nn. 27, 28, 29, 30 e 31 comprensive dei relativi progetti e delle relazioni tecniche;
9. con note del 9 giugno 2015 (prot.lli Autorità nn. 18016, 18019, 18021, 18022, 18024 del 10/06/2015), il reclamante ha depositato i documenti richiesti dall'Autorità;
10. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano diverse disposizioni contenute nel TICA e segnatamente:
 - a) l'articolo 7, comma 2, che prevede che il preventivo per la connessione ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del preventivo;
 - b) l'articolo 9, comma 5, ai sensi del quale *“Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade”*;
 - c) l'articolo 9, comma 8, ai sensi del quale *“Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata al gestore di rete all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di*

quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 9.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 9.9";

- d) l'articolo 9, comma 9, ai sensi del quale *“Nei casi di cui al comma 9.8, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete”.*

QUADRO FATTUALE

12. In data 27 febbraio 2013, il reclamante presentava, tramite il portale informatico predisposto da Enel Distribuzione per la gestione dell'*iter* di connessione (di seguito: Portale Produttori), cinque richieste di connessione alla rete per altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 60 kW ciascuno;
13. in data 22 marzo 2013, il gestore inviava al reclamante i preventivi di connessione identificati dai codici di rintracciabilità T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469;
14. in data 27 maggio 2013, ossia due giorni prima dell'ultimo giorno utile per accettare i suddetti preventivi di connessione, il reclamante trasmetteva al gestore l'accettazione degli stessi;
15. il reclamante, contestualmente all'accettazione dei preventivi di connessione, richiedeva al gestore la messa a disposizione dei documenti relativi all'acquisizione delle servitù e delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti di rete; tuttavia, il reclamante non allegava, all'atto di accettazione dei preventivi di connessione, l'attestazione del pagamento del relativo corrispettivo, come richiesto all'articolo 9, comma 9, del TICA;
16. con note del 31 maggio 2013, il gestore comunicava al reclamante di non aver ricevuto, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 2, del TICA,

- l'accettazione dei preventivi e dichiarava, pertanto, l'annullamento delle pratiche di connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469;
17. in pari data, il reclamante comunicava al gestore di aver erroneamente richiesto, contestualmente all'accettazione dei preventivi, la messa a disposizione della documentazione necessaria alle procedure autorizzative degli impianti di rete, e di non aver, per tale motivo, provveduto a versare i relativi importi;
 18. preso atto della precisazione del reclamante, il gestore considerava validamente accettati i cinque preventivi di connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469;
 19. in data 20 agosto 2013, il reclamante inviava, tramite il Portale Produttori, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di inizio lavori di realizzazione degli impianti di produzione relativi alle pratiche T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469;
 20. in data 25 agosto 2013, il reclamante presentava, tramite il Portale Produttori, una richiesta di convocazione di un tavolo tecnico per la realizzazione delle opere di connessione relative alle cinque pratiche T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469;
 21. con note del 6 settembre 2013, il gestore comunicava al reclamante il mancato accoglimento della richiesta di convocazione di un tavolo tecnico, in quanto presentata oltre i termini di cui all'articolo 9 del TICA. Il gestore comunicava, quindi, la decadenza delle pratiche di connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469;
 22. con note del 18 novembre 2013, il gestore confermava, infine, l'annullamento delle pratiche di connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

23. Il reclamante ritiene illegittime le note con cui il gestore ha disposto la decadenza delle pratiche di connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469. In particolare, il reclamante evidenzia come:
 - a) la richiesta di convocazione del tavolo tecnico del 25 agosto 2013 sia stata presentata nel rispetto dei termini previsti dal TICA, in quanto i 60 giorni lavorativi, di cui all'articolo 9, comma 8, del TICA, decorrono dal 31 maggio 2013, data di accettazione dei preventivi, e non, come sostenuto invece dal gestore, dal 27 maggio 2013;
 - b) il gestore non abbia adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 31, comma 3, del TICA, in quanto, prima di dichiarare la decadenza delle pratiche di connessione, avrebbe dovuto sollecitare l'invio, da parte del reclamante, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, ovvero il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicandone la causa.

24. Sulla base delle suesposte motivazioni, il reclamante chiede che vengano riesaminate le pratiche di connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469 e che il gestore avvii il relativo tavolo tecnico per la progettazione delle opere di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

25. Il gestore ritiene priva di fondamento la pretesa del reclamante di considerare il 31 maggio 2013 quale data di accettazione dei preventivi di connessione;
26. in particolare, il gestore sottolinea come le note del reclamante del 31 maggio 2013 non possano essere considerate quale atto di accettazione dei preventivi, anche perché in tale data *“erano scaduti i termini stabiliti dal TICA per l'accettazione del preventivo, con ogni conseguenza in merito alla perdita di efficacia dello stesso”*;
27. pertanto, il gestore individua nel 20 agosto 2013 la data ultima a disposizione del reclamante per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, del TICA. Secondo il gestore, quindi, entro tale data il reclamante avrebbe dovuto comunicare l'avvio degli *iter* autorizzativi degli impianti di produzione e degli impianti di rete, questi ultimi previa validazione dei progetti da parte del gestore stesso;
28. il gestore afferma di aver correttamente annullato le pratiche di connessione; a sostegno di tale tesi il medesimo gestore afferma che la richiesta di tavolo tecnico è stata presentata, peraltro, dal reclamante proprio al fine di definire i progetti degli impianti di rete da portare in autorizzazione e alla data del 20 agosto 2013 il reclamante non poteva, dunque, aver già avviato l'*iter* autorizzativo;
29. in conclusione, il gestore ritiene che la mera irregolarità nella gestione della pratica di connessione (mancato invio del sollecito di cui all'art. 9, comma 5, del TICA), non è suscettibile di determinare l'illegittimità delle note con cui il gestore ha comunicato la decadenza delle pratiche di connessione per mancato rispetto delle tempistiche previste all'articolo 9, comma 5, del TICA: *“come noto infatti, il generale principio di conservazione degli atti amministrativi impone di ritenere comunque valido un provvedimento laddove lo stesso, sebbene viziato da un punto di vista meramente formale, per la sua natura vincolata non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello concretamente adottato. In altri termini, anche laddove ED avesse provveduto ad inviare il sollecito di cui all'art. 9,5 TICA, il produttore (...) non sarebbe comunque stato in grado di attestare l'avvio dell'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete alla data del 20 agosto 2013”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

30. In merito alle tempistiche con cui il reclamante ha presentato la richiesta di convocazione del tavolo tecnico, si rileva come, ai fini del computo del termine (*i.e.* 60 giorni lavorativi) per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 9,

commi 5 e 8, del TICA, il *dies a quo* non possa che coincidere con il 27 maggio 2013; aderire alla diversa tesi del reclamante secondo cui, invece, il giorno di inizio della decorrenza del termine sarebbe il 31 maggio 2013 equivarrebbe ad ammettere la decadenza dei preventivi di connessione, in quanto non accettati dal reclamante entro il termine di validità degli stessi di cui all'articolo 7, comma 2, del TICA.

31. In merito all'annullamento delle pratiche di connessione, si rileva invece come l'esercizio, da parte del reclamante, della facoltà - attribuita dall'articolo 9, comma 8, del TICA - di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, comporti in capo allo stesso i seguenti obblighi:
 - a) redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente e presentarlo al gestore di rete per la validazione (articolo 9, comma 9, del TICA);
 - b) presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, con le modalità e tempistiche di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, del TICA);
32. il reclamante avrebbe dovuto, pertanto, adempiere ai suddetti obblighi entro il 20 agosto 2013, vale a dire entro il termine di 60 giorni lavorativi decorrenti dal 27 maggio 2013, data di accettazione dei preventivi di connessione.
33. Ebbene, nel corso dell'istruttoria, il reclamante ha dimostrato *per tabulas* di aver presentato al Comune di Avigliano (PZ), in data 5 luglio 2013, le comunicazioni relative alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, inclusive dei progetti relativi alla realizzazione delle opere di connessione alla rete del gestore. Tuttavia, non risulta in alcun modo che i predetti progetti siano stati validati dal gestore, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del TICA;
34. pertanto, l'avvio dei procedimenti autorizzativi, seppur avvenuto entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 8, del TICA, risulta nondimeno carente del requisito previsto dal medesimo TICA, all'articolo 9, comma 9, ossia la validazione del progetto dell'impianto di rete da parte del gestore. Si tratta, peraltro, di requisito fondamentale, in quanto riguarda, non la realizzazione dell'impianto di produzione, destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile, bensì di opere di rete, come tali destinate invece ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo *asset*. Ciò posto, è evidente che le concrete modalità di realizzazione dell'impianto di rete non possono prescindere da una verifica da parte del soggetto - il titolare della rete - chiamato, dapprima, a integrare le nuove opere all'interno della complessa configurazione della rete di distribuzione e, quindi, a gestirne l'esercizio in funzione dell'erogazione del servizio di distribuzione. In definitiva, il gestore di rete, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema, non potrebbe accettare che entrino a far parte del proprio *asset* opere non compatibili con gli *standard* tecnici da esso definiti.

35. Tanto premesso, vero si che il gestore, prima di procedere all'annullamento delle pratiche di connessione in questione, avrebbe dovuto sollecitare l'invio, da parte del reclamante, della dichiarazione attestante l'avvenuto avvio dei procedimenti autorizzativi, come previsto dall'articolo 9, comma 5, del TICA; tuttavia, tale omissione non vale a sanare la mancanza del fondamentale requisito della preventiva validazione del progetto da parte del gestore. Ed invero, il reclamante, come sopra specificato, non ha ottenuto detta validazione entro i termini previsti dal TICA. Pertanto, se anche il gestore avesse sollecitato il reclamante, quest'ultimo, non avrebbe comunque più potuto conformarsi a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 9, commi 8 e 9, del TICA

DELIBERA

1. di rigettare, per i suesposti motivi, i cinque reclami presentati dal sig. Francesco D'Andrea nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. con riferimento alle pratiche di connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e T0599469;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni